



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione giuridica*

---

**2011/2025(INI)**

25.5.2011

# PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea  
(2011/2025(INI))

Relatore per parere: Françoise Castex

PA\_NonLeg

## SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la rapidità dello sviluppo tecnologico nella società dell'informazione globale richiede una normativa completa e coerente in materia di protezione dei dati; osserva che, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e al fatto che la Carta dei diritti fondamentali è divenuta giuridicamente vincolante, l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) potrebbe fornire una base giuridica specifica per l'adozione di un unico strumento giuridico sulla protezione dei dati personali, se basato sul livello di protezione più elevato previsto dalla legislazione dell'UE, e che ciò darebbe maggiore certezza del diritto; fa presente che a questo riguardo occorre rispettare pienamente l'articolo 8 della Carta;
2. ritiene che questa crescente complessità delle questioni relative alla protezione dei dati e l'attuale carenza di armonizzazione tra le legislazioni nazionali degli Stati membri rendano necessaria l'adozione di uno strumento giuridico complessivo a livello europeo; invita a questo proposito la Commissione a istituire un sistema di notifica delle violazioni dei dati personali sul modello di quello introdotto dalla direttiva "ePrivacy" (la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni;
3. invita la Commissione a cogliere l'opportunità di consolidare e rafforzare un livello elevato di protezione delle persone cui si riferiscono i dati, migliorando così la legislazione europea sulla protezione dei dati;
4. sottolinea che il diritto d'accesso comprende il diritto dell'interessato non soltanto ad essere pienamente informato sul trattamento dei dati che lo riguardano, ivi incluse le fonti e i destinatari, ma anche ad ottenere informazioni comprensibili sulla logica alla base di ogni trattamento automatizzato di tali dati; sottolinea che quest'ultimo aspetto acquisirà ancora maggiore importanza nel caso del profiling (profilazione) e del data-mining (estrazione di dati);
5. invita la Commissione a garantire sinergie tra i diritti di protezione dei dati e i diritti dei consumatori;
6. sottolinea la necessità di prevedere forme specifiche di protezione per le persone vulnerabili, soprattutto i bambini, per esempio imponendo come impostazione predefinita (default setting) un livello elevato di protezione dei dati e adottando misure specifiche appropriate per proteggere i loro dati personali; reputa necessario che le autorità nazionali garanti della protezione dei dati svolgano campagne di sensibilizzazione rivolte in particolare ai minori;
7. invita la Commissione a tener conto, nelle sue proposte riguardo alla determinazione del diritto applicabile, del rischio di "forum shopping" (scelta opportunistica del foro competente);

8. sostiene l'introduzione di un principio generale di trasparenza per il trattamento dei dati personali, che faciliterebbe il controllo esercitato dalle singole persone sui propri dati;
9. approva pienamente la comunicazione della Commissione per quanto riguarda il consenso informato come principio di base, e le chiede di chiarire e rafforzare le relative norme;
10. è preoccupato degli abusi legati al "behavioural targeting" (targeting comportamentale) on-line, e ricorda che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche richiede il consenso esplicito preventivo della persona interessata per la visualizzazione di "cookies" (marcatori) e per il successivo monitoraggio del suo comportamento di navigazione allo scopo di inviarle pubblicità personalizzata;
11. plaude alla decisione della Commissione di studiare le modalità per l'introduzione di un obbligo generale di notifica delle violazioni dei dati personali, obbligo attualmente limitato al solo settore delle telecomunicazioni;
12. invita la Commissione a proporre misure specifiche per i bambini, i quali non sono sempre coscienti dei rischi legati all'uso di Internet;
13. fa presente che la revisione della normativa europea non deve comportare costi eccessivi per le imprese europee, perché ciò ne comprometterebbe la competitività rispetto ai concorrenti dei paesi terzi;
14. ritiene che vada incoraggiata l'autoregolamentazione, ad esempio attraverso codici di condotta;
15. osserva che tutti hanno diritto alla protezione dei dati personali, ma che l'applicazione di tale diritto non deve servire a proteggere le attività criminali o i loro autori; ricorda che l'articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali prevede il diritto a un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell'Unione;
16. appoggia gli sforzi tesi a portare avanti, nell'ambito della revisione del quadro giuridico sulla protezione dei dati, iniziative di autoregolamentazione aventi valore vincolante fondate sul quadro giuridico, come proposto nella comunicazione della Commissione, ed è favorevole a dare ulteriore sostegno a regimi europei di certificazione; ricorda che il settore degli appalti pubblici dovrebbero svolgere un ruolo importante, servendo da modello al riguardo;
17. approva pienamente la comunicazione della Commissione e chiede agli Stati membri di assicurare che le autorità nazionali per la protezione dei dati dispongano di poteri adeguati e di risorse proprie che consentano loro di assolvere correttamente le proprie funzioni a livello nazionale, garantendone l'indipendenza;
18. invita la Commissione a proseguire il dialogo con i paesi terzi al fine di istituire un quadro giuridico internazionale coerente, in quanto il "cloud computing" ed altri sviluppi tecnologici consentono ai responsabili del trattamento di operare in più paesi; invita la Commissione a rafforzare inoltre la nozione di "norme vincolanti d'impresa" (binding corporate rules – BCR) nel settore del trasferimento internazionale di dati;
19. invita la Commissione ad adottare misure al fine di ribadire e rafforzare la posizione e il

ruolo del Gruppo di lavoro articolo 29, per assicurare la sua imparzialità e la trasparenza delle sue attività, e al fine di migliorare la cooperazione fra le autorità nazionali e di rafforzare l'armonizzazione nell'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali; allo stesso tempo invita la Commissione a proporre un quadro giuridico che assicuri la coerenza nell'esercizio delle competenze del GEPD, delle autorità nazionali per la protezione dei dati e del Gruppo di lavoro articolo 29;

20. invita la Commissione a garantire che la direttiva fornisca definizioni chiare e armonizzate;
21. invita la Commissione a far sì che il quadro giuridico preveda un elevato livello di trasparenza nel trattamento dei dati personali;
22. invita la Commissione a garantire il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione delle finalità;
23. sottolinea l'importanza dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione;
24. invita la Commissione a prevedere per i "dati sensibili" uno speciale regime restrittivo, che richiederà una chiara definizione di tale categoria di dati;
25. invita la Commissione a garantire che siano mantenute le deroghe consentite per finalità giornalistiche all'articolo 9 dell'attuale direttiva sulla protezione dei dati e che si faccia tutto il possibile per valutare la necessità di sviluppare ulteriormente tali deroghe alla luce di ogni nuova disposizione, al fine di tutelare la libertà di stampa;
26. esorta la Commissione a responsabilizzare tutti gli attori di Internet sulla questione dei dati personali ed esige in particolare che le imprese di pubblicità e gli editori informino chiaramente gli utenti del web prima di qualsiasi raccolta di dati che li riguardano.



## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	24.5.2011
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 23 -: 0 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Syed Kamall, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Piotr Borys, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Pablo Arias Echeverría